

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1287

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BELLONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1995

Modifiche alla legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive
modificazioni, recante provvedimenti urgenti per il
processo civile

ONOREVOLI SENATORI. - Si avverte l'esigenza minima di una revisione della legge 26 novembre 1990, n. 353, su punti rilevanti. In particolare:

a) il sistema del processo di cognizione fondato su un meccanismo di preclusioni legali «forti» nella fase preparatoria non è espressione unanime della dottrina processualistica italiana, ma è sempre stato ed è tema di viva discordia. Si ricordano ad esempio, prima della riforma, i contributi critici di Cappelletti (ne «La testimonianza della parte nel sistema della oralità»), dello stesso Cappelletti, di Luiso e di altri (all'incontro di Modena del 1986 sul progetto di riforme urgenti del processo civile) e, dopo la riforma, le prese di posizione di Montesano, di Colesanti, di Chiarloni, di Taruffo (che paragona il sistema ad una «partita a tennis») e di altri;

b) le principali critiche concernono:

1) la inopportunità delle cadenze della fase preparatoria e la «filosofia della rigidità» (Cappelletti) che l'ha ispirata. Le allegazioni nuove, sia dell'attore che del convenuto, dovrebbero essere ammesse senza preclusioni interne alla fase preparatoria (Taruffo) e senza la condizione che siano conseguenza delle allegazioni avversarie precedenti.

In particolare, il convenuto dovrebbe potere proporre, sino alla chiusura della fase preparatoria, nuove eccezioni anche diverse e concorrenti con quelle dedotte nella comparsa di risposta;

2) la insufficienza del termine per una difesa completa del convenuto, in un regime che oltretutto non consente di trattare diversamente cause semplici e cause complesse, ed esige il completamento delle difese ed eccezioni in senso stretto prima dell'udienza di trattazione, così fra l'altro impedendo di tener conto degli

elementi che possono emergere dall'interrogatorio libero in contraddittorio;

3) la disparità di trattamento tra attore e convenuto, fonte anche di questioni di legittimità costituzionale;

c) interventi minimi e d'urgenza, che volessero essere strettamente contenuti nello schema del processo di cognizione descritto nella legge n. 353 del 1990, dovrebbero coinvolgere, per il giudizio di primo grado, quantomeno:

l'articolo 167 del codice di procedura civile, sopprimendo almeno la decadenza per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

l'articolo 183 del codice di procedura civile, riportando al termine della fase preparatoria la preclusione di tali eccezioni, senza distinguere tra eccezioni «conseguenti» alle domande ed eccezioni altrui ed eccezioni diverse e «concorrenti». Questo potere - come quello di «modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate» non dovrebbe essere subordinato alla «autorizzazione del giudice» (comma quarto) o ai «giusti motivi» (comma quinto). Dovrebbe pure essere soppresso il termine perentorio legale («non superiore a trenta giorni») fissato con l'ultimo comma e sostituito con termini perentori stabiliti dal giudice, in relazione alle esigenze difensive delle parti e al carico di lavoro del giudice stesso;

ancora l'articolo 167 o l'articolo 183 del codice di procedura civile, per inserirvi, per il caso di nullità della domanda riconvenzionale, il medesimo intervento sanante del giudice (assegnazione del termine per integrare la domanda) previsto dall'articolo 164 per l'atto di citazione;

l'articolo 171, comma secondo, sopprimendo la clausola per la quale «restano ferme per il convenuto le decadenze di cui

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 167» anche se l'attore non si sia costituito in termini e pertanto il convenuto non abbia potuto prendere cognizione dei documenti dell'attore per la predisposizione delle sue difese.

Sembra abbia ragione in definitiva chi reclama la libertà della fase preparatoria, senza preclusioni interne, non spettando al giudice autorizzare o negare la fissazione definitiva della materia del contendere.

La struttura inutilmente autoritaria della fase preparatoria nell'assetto attuale (che, come si è visto, si manifesta in una rigorosa cadenza di preclusioni legali che vincolano sia il giudice che i difensori), dovrebbe essere sostituita con un sistema che affidi al giudice il potere di fissare i termini perentori per la conclusione di questa fase e la loro durata.

Sempre in un intervento ridotto d'urgenza sul processo di cognizione di primo grado si dovrebbero rettificare i termini fissati per le comparse conclusionali e le repliche (articoli 190, 190-bis e 314 del codice di procedura civile, come sostituiti o aggiunti dagli articoli 24, 25 e 38 della legge n. 353 del 1990), sostituendo quanto meno ai termini perentori legali termini giudiziali, che sarebbero così fissati in relazione al periodo nel quale il giudice ritenga di poter effettivamente emanare la decisione.

Occorre assolutamente evitare una distanza effettiva di mesi di anni (quale l'attuale sovraccarico giudiziario lascia temere) tra la scadenza del termine per le difese finali e la pronuncia della decisione: una distanza che lederebbe il contraddittorio, impedendo ai difensori di poter discutere lo *ius superveniens* e i nuovi orientamenti giurisprudenziali nel frattempo formati.

L'alternativa sarebbe l'introduzione dell'udienza di «assegnazione a sentenza» (lasciando esplicitamente soggetta all'istanza di parte la discussione effettiva della causa), con il termine per le difese calcolato, come oggi, a ritroso rispetto a tale udienza. Ciò permetterebbe anche alle parti (nelle cause riservate al collegio) di conoscere la composizione dell'organo giudicante ed eventualmente proporre la ricusazione di alcu-

no dei suoi membri ex articolo 51 del codice di procedura civile;

d) sempre nell'ambito di un limitato intervento si dovrebbe radicalmente mutare la disciplina transitoria (articolo 90 legge n. 353 del 1990) secondo quella distinzione «vecchie cause - vecchio rito; nuove cause - nuovo rito» che sola potrebbe non far fallire sin dall'inizio il generoso tentativo di rinnovare il processo civile.

* * *

Un intervento migliorativo meno circoscritto che pure non voglia porsi in conflitto con le linee di fondo del processo di cognizione di primo grado tracciate dalla legge n. 353 del 1990, imporrebbe altri emendamenti:

sia per correggere alcune incongruenze (ad esempio la richiesta rinnovata dell'udienza di discussione «alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica» anziché qualche giorno dopo, così da poter valutare se la discussione sia effettivamente necessaria, articolo 275, secondo comma del codice di procedura civile);

sia per coordinare alcune norme con altre modifiche legislative o pronunce della Corte costituzionale (vedi ad esempio l'articolo 297 del codice di procedura civile per la riassunzione dopo la sospensione).

Non si può non rilevare ancora che la riforma processuale non tiene conto dei gravissimi tempi di attesa ai quali, assai più che ai tempi di svolgimento, va imputata la lentezza intollerabile del processo.

Fin quando non si riesca ad incidere sulle strutture giudiziarie in modo adeguato a creare un più equilibrato rapporto fra domanda e offerta di giustizia, si dovrebbe forse considerare come necessaria una ulteriore espansione della tecnica dell'anticipazione (vedi l'articolo 186-ter e 186-quater proposti da Ricci).

Infine sembra mancare nella novella qualunque prospettiva europea. Valga solo come esempio l'articolo 633, ultimo comma del codice di procedura civile che andrebbe riscritto nel senso che «l'ingiun-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori dalla Repubblica o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea» (o, se si preferisce, dell'Unione europea).

Una sola notazione per il giudizio d'appello, anche se di sostanza.

Come nota da ultimo Colesanti, di fronte all'immediata esecutorietà della sentenza di primo grado è priva di senso la preoccupazione di veder utilizzare l'eccezione come strumento dilatorio in secondo grado. Pertanto l'articolo 345 del codice di procedura dovrebbe ripristinare la possibilità di proporre nuove eccezioni anche non rilevabili d'ufficio, che non alterano il tema della decisione, ma sono idonee a rendere effettivo un nuovo esame nel merito della controversia. Naturalmente si dovrebbero ammettere le prove a sostegno di queste eccezioni.

Di seguito si illustrano in maniera più approfondita le motivazioni che sottendono le modifiche proposte nell'articolato.

Articolo 1. - Il triplice intervento proposto mira a rendere effettiva la funzione della prima udienza di trattazione, consentendo alle parti, senza sottostare ad autorizzazioni discrezionali del giudice, l'aggiustamento delle difese e l'introduzione di nuove eccezioni, anche non rilevabili d'ufficio, in conformità ad un principio di libertà delle allegazioni durante la fase preparatoria e tenuto conto anche che tali allegazioni potrebbero essere rese necessarie dai risultati dell'interrogatorio libero e dal chiarimento dei fatti che ne è derivato.

La modifica suggerita adegua il modello della fase introduttiva del processo di cognizione ai più evoluti ordinamenti stranieri, che prevedono la partecipazione attiva del giudice al chiarimento dei fatti di causa e consentono che solo all'udienza o immediatamente dopo abbia luogo la definitiva formulazione delle posizioni dell'una e dell'altra parte, senza ingiustificati rigori a carico del convenuto.

Anche la proposta, contenuta nella lettera b) del comma 1, tende a riequilibrare le posizioni di attore e convenuto. Non v'è

ragione infatti di consentire all'attore la rinnovazione o integrazione dell'atto di citazione nel caso di omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti adottati a suo fondamento (articolo 164, commi quarto e quinto) e negare invece il medesimo beneficio al convenuto, che sia incorso in analoghi difetti nella comparsa di risposta.

Se mai le precedenti modifiche proposte non fossero approvate, e quindi permanesse la decadenza per le eccezioni non rilevabili d'ufficio, l'esigenza di eguale trattamento delle parti dovrebbe fare estendere alle «eccezioni» le previsioni qui suggerite per la «domanda riconvenzionale».

La modifica del quarto comma dell'articolo 183 prevede quindi la facoltà, non solo per l'attore (come ora stabilito) ma anche per il convenuto di introdurre nuove eccezioni alla prima udienza di trattazione o nel termine ivi fissato dal giudice.

Conseguentemente la facoltà di proporre entro un successivo termine le eccezioni che sono conseguenza delle nuove domande od eccezioni formulate all'udienza, prima prevista per il solo convenuto, viene estesa anche all'attore.

Articolo 2. - Il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, della legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha già soppresso l'abnorme previsione che si ritrovava nell'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la quale manteneva «ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione», quand'anche la prima udienza di trattazione fosse rinviata d'ufficio.

Si trattava di un ingiustificato aggravio della posizione del convenuto, che non ha promosso il processo e che fruisce di breve termine perentorio per la costituzione.

Più grave è peraltro la distorsione della quale si propone la soppressione con l'emendamento qui illustrato.

Ed infatti l'articolo 171, comma secondo, mantenendo ferma la facoltà di ciascuna delle parti di costituirsi fino alla prima udienza, se l'altra si è costituita nel termine a lei assegnato, discrimina irragionevolmente - con la norma che si propone di

sopprimere - l'attore e il convenuto. Il mantenimento delle decadenze fissate dall'articolo 167 non trova giustificazione giacchè, se l'attore non si è costituito in termini, il convenuto non ha potuto consultare i documenti da lui prodotti.

Il Governo si è reso conto della necessità per il convenuto di consultare il fascicolo dell'attore ai fini della predisposizione della sua difesa, modificando, con l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 571 del 1994, l'articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e così consentendo al difensore del convenuto, o di un terzo interessato all'eventuale intervento, di consultare gli atti e documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia anche se non ancora costituito, ma soltanto «munito di procura».

Ma questa essenziale garanzia di difesa viene vanificata, se l'attore non si costituisce nel termine e il convenuto è tenuto invece all'osservanza dei suoi termini, pena la decadenza fissata dalla legge.

Articolo 3. - La norma sulla rimessione in termini ha «dimenticato» le decadenze previste nell'articolo 167: per le quali pure il rimedio deve essere previsto, tanto se la norma rimanga nel suo testo attuale, quanto se la decadenza sia limitata, come sopra suggerito, alle eventuali domande riconvenzionali.

Articolo 4. - La disciplina dell'ordinanza prevista dall'articolo 186-ter è modellata su quella del decreto ingiuntivo (articoli 633 e ss.). Nel caso particolare di ordinanza contro convenuto contumace, la successiva costituzione del convenuto è equiparata alla opposizione al decreto ingiuntivo come ostacolo a che il provvedimento diventi esecutivo. È allora opportuno prevedere anche che, una volta costituitosi il convenuto contumace, l'ordinanza pronunciata nei suoi confronti possa essere resa esecutiva nei casi (previsti dall'articolo 648), nei quali può essere reso esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.

È da sottolineare, tra l'altro, che nei medesimi casi può essere resa esecutiva

l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 186-ter contro il convenuto già costituito in giudizio.

Articolo 5. - Con esclusivo riferimento ai casi, nei quali è stata proposta domanda di condanna al pagamento di somme o alla consegna di cose, la norma vuole consentire al giudice istruttore di anticipare con ordinanza - in base ai risultati della trattazione e della istruzione compiuta nel processo - il probabile dispositivo della futura sentenza. Trattasi di una misura acceleratoria della tutela giurisdizionale, da considerare con favore anche alla luce degli ormai frequenti richiami provenienti dagli organi comunitari sulla eccessiva lentezza dell'ordinario processo civile italiano come strumento di tutela dei diritti.

La norma vuole anche favorire l'eventualità che l'ordinanza ponga fine al processo nella fase in cui è stata pronunciata, ove stabilisce che nel caso di estinzione il provvedimento acquisti l'efficacia della sentenza soggetta a gravame.

La nuova norma dovrebbe essere utile soprattutto per eliminare l'inconveniente costituito dal notevole lasso di tempo intercorrente tra la precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza in cancelleria (che attualmente si misura ormai in anni). La nuova disciplina processuale prevista dalla legge di riforma non è in grado di eliminare da sola questo inconveniente. Da un lato, infatti, dopo la precisazione delle conclusioni deve essere fissata una udienza di discussione ogni qualvolta una sola delle parti lo chieda; dall'altro i termini imposti al giudice per la pronuncia della sentenza non possono essere considerati perentori.

Non sarebbe poi corretto avanzare il timore che, tramite l'ordinanza prevista dalla norma, la tutela offerta dall'ordinario processo di cognizione subisca una pericolosa «sommarrizzazione».

Non si deve infatti dimenticare che l'ordinanza in esame scaturisce dalla stessa valutazione di fatti e prove, dalla quale deve poi scaturire la sentenza: fatti e prove allegati ed assunti nel processo nel rispetto di tutte le garanzie proprie del giudizio

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ordinario; e il giudice chiamato a pronunciare l'ordinanza è quello stesso, che dovrà poi pronunciare la sentenza come giudice unico o prendere parte al formarsi della stessa sentenza come membro del collegio. È dunque lecito attendere che la valutazione prodromica alla pronuncia dell'ordinanza sia seria ed attendibile, ancorchè il provvedimento non abbia i requisiti formali della sentenza conclusiva del procedimento.

Articolo 6. - Per le difese finali occorre sostituire ai termini perentori legali termini giudiziali, che sarebbero così fissati sia in relazione alla complessità o semplicità della causa che al periodo nel quale il Giudice ritenga di poter effettivamente emanare la decisione.

È necessario infatti evitare una distanza effettiva di mesi o di anni (quale l'enorme sovraccarico giudiziario lascia temere) tra la scadenza del termine per le difese finali e la pronuncia della decisione: una distanza che lederebbe il contraddittorio, impedendo ai difensori di poter discutere lo *jus superveniens* e i nuovi orientamenti giurisprudenziali nel frattempo formati.

Articolo 7. - L'articolo 297 del codice di procedura civile non è stato coordinato nè con la abrogazione del precedente codice di procedura penale e con la modificazione sostanziale del regime stabilito dall'articolo 3 di quel codice, nè col nuovo testo dell'articolo 295 introdotto dall'articolo 35 della legge 26 novembre 1990, nè con la sentenza 4 marzo 1970, n. 34, della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 297, primo comma «nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione di nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anzichè dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso».

Ad ovviare a queste incongruenze mira l'emendamento qui esposto.

Articolo 8. - La disciplina transitoria approvata con l'articolo 90 della legge n. 353 del 1990, e successive modificazioni, ha dato luogo a numerosissime controversie interpretative: ad un «groviglio», come

si legge anche nella Rivista ufficiale del Ministero di grazia e giustizia (Documenti Giustizia 1993, n. 11, pag. 1967), che è fonte di gravi preoccupazioni. Essa inoltre non tiene conto che un nuovo processo di cognizione, che si vorrebbe rapido e concentrato, non può neppure aspirare a raggiungere il suo scopo se non si applica a carico iniziale «zero», ma sia invece destinato a ricevere il carico di un enorme arretrato di cause civili. La distinzione vecchie cause - vecchio rito; nuove cause - nuovo rito, è già stata applicata col nuovo codice di procedura penale.

Se il nuovo processo di cognizione dovrà ricevere anche il carico del contenzioso civile già pendente, è facile prevedere che esso subirà allungamenti dei tempi, tali da sconvolgerne la struttura.

Da qui i principi ispiratori dei commi primo e secondo, che tuttavia prevedono il passaggio al nuovo rito dall'uno all'altro grado del giudizio, così da assicurare l'unità del rito solo nell'ambito del grado nel quale il processo pendente si trova. Se si accoglierà questa, e non la soluzione più radicale della totale separazione dei riti (salva, ben si intende, l'applicazione, anche alle cause pendenti, delle norme entrate in vigore il 1° gennaio 1993), occorrerà inserire la previsione garantistica del comma 3 per il giudizio d'appello, già contenuta nell'articolo 90, comma 6, nel testo sostituito con la legge 4 dicembre 1992, n. 477. Tale previsione diverrebbe inutile soltanto se, in considerazione dell'ormai acquisita esecutività delle sentenze di primo grado, fosse ripristinata la facoltà di proporre nuove eccezioni in appello, così da consentire al soccombente di rimediare ad errori della difesa di primo grado senza ledere frattanto la parte vittoriosa.

L'ultimo comma, relativo ai sequestri, riproduce parzialmente la normativa vigente. Pare opportuno omettere invece l'estensione ai giudizi pendenti «in quanto compatibili» delle norme sul nuovo processo cautelare, che può dar luogo a pericolose oscillazioni interpretative, in una materia dominata da un'esigenza di massima certezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 167 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma sono soppresse le parole: «e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrare la domanda riconvenzionale. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla integrazione».

2. All'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge»;

b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio comune alle parti per il deposito di memorie contenenti precisazioni e modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già formulate e per la proposizione di nuove eccezioni non precluse da specifiche disposizioni di legge.

Concede, altresì, alle parti un successivo termine perentorio per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre, entro lo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stesso termine, le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184».

Art. 2.

1. Nell'articolo 171 secondo comma del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 13 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: «, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 184-*bis* del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«La parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli 167, 183 e 184 per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini».

Art. 4.

1. All'articolo 186-*ter* del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di costituzione dell'intimato l'ordinanza potrà essere resa esecutiva ai sensi dell'articolo 648».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 186-*ter* del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 186-*quater*. - (*Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione*). - Terminata l'istruzione il giudice istruttore, su istanza della parte che abbia proposto domanda di condanna può disporre con ordinanza a

titolo provvisorio il pagamento di somme e la consegna di cose, qualora ritenga provato il diritto al pagamento o alla consegna.

L'ordinanza è titolo esecutivo.

L'ordinanza è revocabile con la sentenza che decide la causa.

Qualora il processo si estingua dopo la pronuncia dell'ordinanza, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile.

La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito in cancelleria dell'atto notificato l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile».

Art. 6.

1. L'articolo 190 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 24 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 190. - (*Comparsa conclusionali e memorie*). - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio stabilito dal giudice, non inferiore a sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio, e le memorie di replica entro il termine perentorio contestualmente fissato dal giudice, non inferiore ai venti giorni successivi.

Per le cause che richiedono una decisione urgente il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare per il deposito delle comparse conclusionali un termine più breve, comunque non inferiore a trenta giorni».

Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 297 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 29 della legge 14 luglio 1950, n. 581, è sostituito dal seguente:

«Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il

processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di sei mesi decorrente dalla conoscenza che abbiano del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 295 o del provvedimento che dichiara l'estinzione del processo che aveva per oggetto quella controversia o della cessazione della causa di sospensione prevista da altri codici o da leggi speciali».

Art. 8.

1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477, e, da ultimo, dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:

«1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano nel grado in cui si trovano le norme precedentemente vigenti. Essi sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrano nella sua competenza ai sensi dell'articolo 8 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

2. Il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti nei procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995.

3. Ai giudizi in grado di appello iniziati dopo la data di cui ai commi 1 e 2 non si applica il nuovo testo dell'articolo 345 del codice di procedura civile, ove il giudizio di primo grado si sia svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

4. Tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi».

